



Consiglio Regionale della Puglia

*Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente*

PROPOSTA DI LEGGE

“Istituzione del Progetto vigile di quartiere”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il tema della sicurezza urbana sta diventando un tema di sempre più stringente attualità. In Puglia negli ultimi anni sono stati tanti gli episodi di violenza urbana che minano, quotidianamente, la percezione della sicurezza da parte dei cittadini. In molte aree urbane pugliesi, poi, l'escalation di violenza ha raggiunto picchi ragguardevoli e con la presente proposta di legge si mira, da un lato, ad istituire il progetto “Vigile di Quartiere”, dall'altro a potenziare le esistenti forme di controllo e sicurezza urbana già esistenti. Azioni singole e sporadiche non sono sufficienti per arginare il fenomeno della criminalità urbana: ad esempio, il 21 maggio 2019, alla presenza dell'allora Ministro dell'Interno Matteo Salvini, la Prefettura di Lecce, il Comune di Lecce e la Regione Puglia hanno sottoscritto il "Patto per la sicurezza urbana e per la promozione e attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata" nella Città di Lecce, con la finalità di creare forme di collaborazione tra istituzioni a sostegno di attività di promozione della sicurezza dei cittadini, nonché del controllo e dello sviluppo del territorio. Ebbene, tali forme collaborative devono essere promosse e sostenute a livello regionale.

ESAME ARTICOLATO

Con la presente proposta di legge, quindi, la Regione Puglia, in linea con l'art. 1 comma 3 del suo Statuto, che pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile, istituisce il Progetto Vigile di Quartiere. Si tratta di un progetto volto a potenziare il presidio da parte della polizia municipale nei quartieri e nei contesti pugliesi delle città di media e grande dimensione dove si registrano le maggiori criticità per quanto riguarda le problematiche di sicurezza urbana, attraverso il modello organizzativo di “polizia municipale di prossimità”. Attraverso strumenti finanziari integrati, quindi, la Regione concorre con gli enti comunali alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana, promuovendo e realizzando, mediante accordi di collaborazione istituzionale, politiche integrate per la sicurezza urbana.



Consiglio Regionale della Puglia

*Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente*

Per il perseguimento di dette finalità, si promuovo annualmente bandi rivolti ai Comuni del territorio attraverso i quali concorre all'assunzione presso i Comuni che ne facciano richiesta di nuovi agenti di Polizia Locale con funzioni di Vigile di Quartiere (art. 2), individuando forme di collaborazione istituzionale con i vari enti territoriali e statali, mediante la stipulazione di intese o accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, il coordinamento, anche a livello regionale, degli interventi che hanno la finalità di migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di migliorare e coordinare gli interventi nell'ambito della tutela ambientale e della protezione civile, le intese e gli accordi con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici locali, al fine di favorire e coordinare la stipulazione degli accordi di collaborazione istituzionale a livello locale e di promuovere la conoscenza e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e la repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio.

La Regione Puglia, quindi, con l'art. 3, assume il compito di sviluppare politiche proprie per le finalità di cui all'articolo 1 e di promuoverne la realizzazione a livello locale, promuove il coordinamento delle politiche regionali con quelle locali, e tra queste e le attività proprie degli organi decentrati dello Stato, promuove accordi di programma quadro con il governo nazionale in tema di sicurezza urbana, di tutela ambientale e territoriale al fine di concretizzare la collaborazione tra comuni, province, regioni e le istituzioni dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Spettano, invece, alle Province e l'Area Metropolitana (art. 4), la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza urbana, nonché la partecipazione ai patti locali di sicurezza, la realizzazione di attività di formazione professionale rivolta ad operatori pubblici, del privato sociale e del volontariato in tema di sicurezza urbana, avuto particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori della pubblica amministrazione e del volontariato e operatori delle forze dell'ordine presenti nel territorio provinciale, la collaborazione del corpo di polizia locale della provincia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, alle attività previste nel patto locale di sicurezza urbana e, più in generale, all'espletamento delle attività di controllo del territorio, privilegiando le aree ove è assente la polizia locale del comune, la promozione e la realizzazione di attività di ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di criminalità diffusa o organizzata.



Consiglio Regionale della Puglia

*Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente*

Compiti dei Comuni (art. 5) sono quelli di promuovere i progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza, l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana, l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, lo svolgimento di azioni positive quali campagne informative, interventi di arredo e riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, l'istituzione della vigilanza di quartiere o di altri strumenti e figure professionali con compiti esclusivamente preventivi, la collaborazione con gli istituti di vigilanza privata, la promozione di attività di animazione culturale in zone a rischio, lo sviluppo di attività volte all'integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, il numero delle vittime di reato, la criminalità e gli atti incivili.

Sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza urbana è il Comitato regionale per la sicurezza urbana (art. 6). Il Comitato individua le linee programmatiche degli interventi regionali in materia di sicurezza urbana e definisce gli indirizzi per il coordinamento regionale delle polizie locali.

Accanto a tutti detti interventi, la Regione è chiamata ad incentivare la gestione associata del servizio di polizia locale (art. 7) al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio pugliese.

Fondamentali sono poi i progetti per la sicurezza urbana (art. 9). In particolare la Regione promuove la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana, con particolare riferimento alle aree ad alto tasso di criminalità, la costituzione di un fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità, la stipulazione di intese con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione o il riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza.

I progetti (art. 10) sono finalizzati all'ottenimento di più alti livelli di sicurezza urbana, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni positive di carattere sociale e vedono il coinvolgimento di dalle province, dalle unioni dei comuni e da singoli comuni, (art. 11). Accanto alle strutture competenti, poi, viene istituito Comitato scientifico (art. 14). Il Comitato esprime parere alla competente struttura della Giunta in merito alla valutazione dei progetti.



Consiglio Regionale della Puglia

*Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente*

Fondamentale è anche l'attività di prevenzione sociale (art. 15), volta a potenziare le politiche di prevenzione del disagio sociale, di accoglienza, di solidarietà, di inclusione sociale, attraverso la promozione dei diritti di cittadinanza e di pari opportunità, gli interventi finalizzati alla soluzione dei problemi del disagio abitativo, dell'igiene e della sicurezza sanitaria, con riferimento anche a temporanei insediamenti previsti per i nomadi, lo sviluppo di azioni nel settore educativo e dell'informazione, a favore delle scuole, delle università e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e allo sviluppo della coscienza civile, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa, l'attuazione dei programmi previsti dalla normativa regionale vigente in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi.

Strumento attraverso il quale si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che, a livello locale, hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento è costituito dai patti locali di sicurezza urbana (art. 16).

Utile per il perseguimento delle finalità della presente proposta è anche il coinvolgimento del mondo

volontariato e dell'associazionismo (art. 17), al quale concedere contributi per la realizzazione di specifiche iniziative in linea con lo scopo della legge.

Non solo. La Regione, nel rispetto della vigente normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi della collaborazione di guardie particolari giurate (art. 18), con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla polizia locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.

Il Consigliere Regionale

Paolo PAGLIARO



Consiglio Regionale della Puglia

*Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente*

“Istituzione del Progetto vigile di quartiere”.

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Puglia, in linea con l’art. 1 comma 3 dello Statuto, pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile.
2. La presente legge, al fine di incrementare i livelli di sicurezza urbana nel territorio regionale e nel pieno rispetto dell’esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, istituisce il Progetto Vigile di Quartiere.
3. Il progetto regionale "Vigile di Quartiere" è teso a potenziare il presidio da parte della polizia municipale nei quartieri e nei contesti pugliesi delle città di media e grande dimensione dove si registrano le maggiori criticità per quanto riguarda le problematiche di sicurezza urbana, attraverso il modello organizzativo di “polizia municipale di prossimità”;
4. La Regione Puglia, attraverso strumenti finanziari integrati, concorre con gli enti comunale alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana, a promuovendo e realizzando, mediante accordi di collaborazione istituzionale, politiche integrate per la sicurezza urbana.

Art. 2.

Bando regionale

1. La Regione Puglia, per il perseguimento delle finalità indicate dall’articolo 1, promuove annualmente bandi rivolti ai Comuni del territorio attraverso i quali concorre all’assunzione presso i Comuni che ne facciano richiesta di nuovi agenti di Polizia Locale con funzioni di Vigile di Quartiere.
2. Per l’indizione dei bandi di cui al comma 1, la Giunta regionale individua i criteri di scelta dei luoghi e quei quartieri dove avviare la sperimentazione del Progetto di cui all’art. 1. Nel bando, la Regione Puglia individua:
 - a) la collaborazione istituzionale con i vari enti territoriali e statali, mediante la stipulazione di intese o accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, il coordinamento, anche a livello regionale, degli interventi che hanno la finalità di migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di migliorare e coordinare gli interventi nell’ambito della tutela ambientale e della protezione civile;



Consiglio Regionale della Puglia

*Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente*

b) le intese e gli accordi con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici locali, al fine di favorire e coordinare la stipulazione degli accordi di collaborazione istituzionale a livello locale e di promuovere la conoscenza e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e la repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio.

3. La Regione partecipa alla formazione e alla stipulazione di accordi di collaborazione istituzionale tra gli enti locali, finalizzati ad assicurare il coordinato svolgimento sul territorio delle azioni in tema di sicurezza tra i soggetti pubblici competenti ed il raccordo con le attività degli altri soggetti interessati.

Art. 3.

Compiti della Regione

1. Con la presente legge la Regione Puglia:

- a) assume il compito di sviluppare politiche proprie per le finalità di cui all'articolo 1 e di promuoverne la realizzazione a livello locale;
- b) promuove il coordinamento delle politiche regionali con quelle locali, e tra queste e le attività proprie degli organi decentrati dello Stato;
- c) promuove accordi di programma quadro con il governo nazionale in tema di sicurezza urbana, di tutela ambientale e territoriale al fine di concretizzare la collaborazione tra comuni, province, regioni e le istituzioni dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. La Regione assume altresì il compito di:

- a) fornire supporto, anche di carattere finanziario, ed assistenza tecnica agli enti locali e alle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla definizione dei patti locali di sicurezza di cui all'articolo 32;
- b) realizzare attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione sul tema della sicurezza dei cittadini e sulle tematiche attinenti la prevenzione e la repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio;
- c) sostenere con appositi finanziamenti la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana ed incentivare la realizzazione a livello locale dei patti locali di sicurezza;
- d) promuovere l'aiuto e l'assistenza alle vittime di reato;



Consiglio Regionale della Puglia

*Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente*

- e) promuovere attività di formazione in materia di sicurezza urbana e di prevenzione e tutela dell'ambiente e del territorio;
- f) fornire sostegno all'attività operativa, di formazione e di aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza presenti sul territorio regionale;
- g) sviluppare azioni di prevenzione sociale in favore dei soggetti a rischio;
- h) favorire l'esercizio dell'attività sportiva all'interno dei corpi e servizi di polizia locale, invitando gli enti locali a promuovere e sostenere l'attività agonistica di dipendenti impegnati in discipline sportive olimpiche qualora l'atleta sia convocato dalla federazione nazionale di riferimento.

Art. 4.

Compiti delle Province e dell'Area Metropolitana

1. Le Province e l'Area Metropolitana, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, con riferimento in particolare all'attività venatoria e di tutela dell'ambiente e del territorio, concorrono anche alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana con:
- a) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza urbana, nonché la partecipazione ai patti locali di sicurezza;
 - b) la realizzazione di attività di formazione professionale rivolta ad operatori pubblici, del privato sociale e del volontariato in tema di sicurezza urbana, avuto particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori della pubblica amministrazione e del volontariato e operatori delle forze dell'ordine presenti nel territorio provinciale;
 - c) la collaborazione del corpo di polizia locale della provincia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, alle attività previste nel patto locale di sicurezza urbana e, più in generale, all'espletamento delle attività di controllo del territorio, privilegiando le aree ove è assente la polizia locale del comune;
 - d) la promozione e, d'intesa con la Giunta regionale, la realizzazione di attività di ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di criminalità diffusa o organizzata.



Consiglio Regionale della Puglia

*Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente*

Art. 5.

Compiti dei Comuni

1. I Comuni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:
- a) la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza;
 - b) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;
 - c) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
 - d) lo svolgimento di azioni positive quali campagne informative, interventi di arredo e riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, l'istituzione della vigilanza di quartiere o di altri strumenti e figure professionali con compiti esclusivamente preventivi, la collaborazione con gli istituti di vigilanza privata, la promozione di attività di animazione culturale in zone a rischio, lo sviluppo di attività volte all'integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, il numero delle vittime di reato, la criminalità e gli atti incivili.

Art. 6.

Comitato regionale per la sicurezza urbana.

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la sicurezza urbana.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composto da:
 - a) i presidenti delle province pugliesi o assessori loro delegati;
 - b) i sindaci dei capoluoghi di provincia o assessori loro delegati;
 - c) cinque sindaci, o assessori loro delegati, designati dal Consiglio delle Autonomie Locali, in rappresentanza dei sindaci di comuni non capoluogo di provincia, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.



Consiglio Regionale della Puglia

*Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente*

3. Il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di polizia locale partecipa al Comitato regionale per la sicurezza urbana.
4. Il Comitato costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza urbana. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno, mediante convocazione del Presidente. Il Comitato adotta un proprio regolamento interno che faciliti l'iniziativa dei suoi componenti.
5. Il Comitato individua le linee programmatiche degli interventi regionali in materia di sicurezza urbana e definisce gli indirizzi per il coordinamento regionale delle polizie locali.
6. Il Presidente della Giunta regionale, in relazione a specifiche e contingenti esigenze, può invitare alle sedute del Comitato anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma
7. Per assicurare un opportuno raccordo con le autorità di pubblica sicurezza, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per la sicurezza urbana assumono le intese del caso con le Prefetture dei capoluoghi.

Art. 7.

Gestione associata del servizio di polizia locale.

1. La Regione promuove ed incentiva la gestione associata del servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio pugliese.

Art. 8

Competenza territoriale e dipendenza gerarchica.

1. Gli operatori di polizia locale dei singoli enti che aderiscono al servizio associato, svolgono il servizio nell'intero ambito territoriale derivante dall'associazione, con le modalità previste dall'accordo intercorso tra gli enti.
2. Gli operatori di polizia locale, nell'esercizio delle loro funzioni in ambito associativo, dipendono funzionalmente dal Sindaco o dal Presidente della provincia e, operativamente, dal comandante della polizia locale del comune o della provincia del luogo ove si svolge il servizio.



Consiglio Regionale della Puglia

*Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente*

Art. 9.

Progetti per la sicurezza urbana.

1. La Regione Puglia, attraverso strumenti finanziari integrati, anche in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana.
2. In particolare la Regione promuove:
 - a) la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana, con particolare riferimento alle aree ad alto tasso di criminalità;
 - b) la costituzione di un fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità;
 - c) la stipulazione di intese con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione o il riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza.

Art. 10.

Contenuto dei progetti.

1. I progetti sono finalizzati all'ottenimento di più alti livelli di sicurezza urbana, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni positive di carattere sociale.
2. I progetti presentati dagli enti locali competenti, in forma singola o associata, devono riguardare in particolare:
 - a) apertura di presidi territoriali decentrati di polizia locale;
 - b) potenziamenti degli apparati radio;
 - c) rinnovo e incremento delle dotazioni tecnico/strumentali e del parco autoveicoli;
 - d) collegamenti telefonici, telematici, servizi informatici, installazione di colonnine di soccorso e sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio nelle vie commerciali e più a rischio;
 - e) modernizzazione delle sale operative e di rilevamento satellitare per l'individuazione delle pattuglie sul territorio;
 - f) acquisizione di strumenti operativi di tutela per il personale della polizia locale;
 - g) incremento del nastro orario oltre le dodici ore giornaliere, con estensione del servizio nella fascia serale e notturna;
 - h) realizzazione di servizi per l'istituzione del "vigile di quartiere", con particolare riferimento alle zone abitative e commerciali;



Consiglio Regionale della Puglia

*Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente*

- i) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;
- j) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza nei confronti di donne, bambini ed anziani;
- k) potenziamento dell'attività di vigilanza, telesorveglianza e controllo dei parchi, giardini e scuole;
- l) iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio, edifici abbandonati, aree dismesse;
- m) incremento dei servizi festivi;
- n) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza.

Art. 11.

Presentazione delle iniziative.

1. I progetti sono presentati:

- a) dalle province, dalle unioni dei comuni e da singoli comuni, con una popolazione di almeno diecimila abitanti, che abbiano adottato il regolamento del corpo o del servizio di polizia locale della provincia, del comune, anche in forma associata;
- b) da comuni nei quali si siano verificate, nell'ultimo triennio, emergenze di criminalità;
- c) in tutti gli altri casi con una procedura di accordo tra comuni che complessivamente abbiano un numero di almeno diecimila abitanti o con un minimo di sette addetti di polizia locale coinvolti nel progetto o, laddove non raggiungano tali entità numeriche, con una procedura di accordo tra almeno cinque comuni.

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, ogni due anni, entro il 31 gennaio, determina i criteri, le priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti, i termini e le modalità per la presentazione degli stessi, gli interventi ammissibili nonché gli importi massimi e minimi finanziabili.

Art. 12.

Finanziamento dei progetti.

- 1. Il piano di assegnazione dei finanziamenti ai progetti ammessi è approvato dalla competente struttura della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande.
- 2. Entro i successivi trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 1, la struttura provvede all'erogazione del finanziamento assegnato.



Consiglio Regionale della Puglia

*Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente*

3. Ogni progetto è finanziato fino ad un massimo del settanta per cento delle spese previste per la sua realizzazione.

Art. 13.

Verifica dell'attuazione dei progetti.

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, la Regione, almeno una volta all'anno, riunisce tutti gli enti locali pugliesi, invitando i Prefetti, al fine di svolgere una ricognizione sullo stato di attuazione dei progetti di cui alla presente legge e per formulare indirizzi generali sugli interventi regionali di cui all'articolo 25.

Art. 14.

Comitato scientifico.

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato scientifico; il Comitato dura in carica per l'intera legislatura e fino al suo rinnovo.
2. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri, scelti tra personalità con specifiche competenze professionali e scientifiche nel campo della sicurezza urbana e della prevenzione del crimine, eletti dal Consiglio regionale, garantendo comunque la presenza di almeno due rappresentanti della minoranza.
3. Per i componenti del Comitato scientifico che comunque hanno diretta relazione con i progetti presentati, vige l'obbligo generale di astensione.
4. Il Comitato scientifico esprime parere alla competente struttura della Giunta in merito alla valutazione dei progetti di cui all'articolo 25.

Art. 15.

Attività di prevenzione sociale.

1. La Regione promuove l'attività di prevenzione sociale in base alle proprie competenze e sostenendo l'attività degli enti locali, potenziando in particolare:
 - a) le politiche di prevenzione del disagio sociale, di accoglienza, di solidarietà, di inclusione sociale, attraverso la promozione dei diritti di cittadinanza e di pari opportunità;



Consiglio Regionale della Puglia

*Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente*

- b) gli interventi finalizzati alla soluzione dei problemi del disagio abitativo, dell'igiene e della sicurezza sanitaria, con riferimento anche a temporanei insediamenti previsti per i nomadi;
- c) lo sviluppo di azioni nel settore educativo e dell'informazione, a favore delle scuole, delle università e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e allo sviluppo della coscienza civile, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa;
- d) l'attuazione dei programmi previsti dalla normativa regionale vigente in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi;
- e) il coinvolgimento delle categorie economiche ed imprenditoriali, dei sindacati, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Ispettorato del lavoro, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, per affermare la sicurezza e la legalità nei luoghi di lavoro e contrastare il lavoro irregolare e minorile.

Art. 16.

Patti locali di sicurezza urbana.

1. Il patto locale di sicurezza urbana è lo strumento attraverso il quale, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che, a livello locale, hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento.
2. Il patto locale di sicurezza è promosso da uno o più sindaci dei comuni interessati ed è teso a favorire, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi a ciascun soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato, nonché delle province e degli altri enti e associazioni presenti sul territorio.
3. Il patto locale di sicurezza urbana può interessare:
 - a) un comune singolo od un insieme di comuni, anche di diversi ambiti provinciali;
 - b) un quartiere singolo od un insieme di quartieri di un comune.
4. Il patto locale di sicurezza urbana prevede:
 - a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;
 - b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.



Consiglio Regionale della Puglia

*Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente*

5. Con specifica deliberazione la Giunta regionale definisce altresì le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei patti, per il programma di azioni previsto e per i soggetti da coinvolgere, nonché le procedure e le modalità di raccordo di tali patti con il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 12.

Art. 17.

Volontariato e associazionismo.

1. La Regione promuove l'attività del volontariato e dell'associazionismo rivolta all'animazione sociale, culturale e di aiuto alle vittime di reato e per perseguire attività di prevenzione e di educazione alla cultura della legalità.
2. La Regione, a tale fine, concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato senza alcuna finalità di carattere politico, iscritte ai registri di cui alla legislazione regionale sull'associazionismo ed il volontariato, che operano esclusivamente nel campo dell'animazione sociale e culturale e di aiuto alle vittime di reato, per la realizzazione di specifiche iniziative. La commissione consiliare competente esprime parere vincolante alla Giunta regionale sugli statuti tipo delle associazioni di cui al presente comma. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di investimento.

Art. 18.

Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata.

1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi della collaborazione di guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla polizia locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.
2. Al fine di attuare la collaborazione di cui al comma 1, gli enti locali, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipulano apposite convenzioni con gli istituti di vigilanza anche per avvalersi della professionalità, dell'organizzazione e del supporto tecnologico degli stessi.
3. In tale veste, le guardie particolari giurate svolgono attività sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale, le forze di polizia dello Stato od enti a vario titolo competenti per esigenze riguardanti esclusivamente:



Consiglio Regionale della Puglia

*Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente*

- a) eventi che possano arrecare danno o disagio;
 - b) interventi di tutela del patrimonio pubblico;
 - c) sorveglianza di luoghi pubblici e segnalazione di comportamenti di disturbo alla quiete pubblica;
 - d) situazioni di pericolo che richiedano interventi urgenti e tempestiva segnalazione agli enti competenti, anche per eventi che richiedano l'intervento della protezione civile.
4. Il Sindaco o il Presidente della provincia, qualora intendono avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, inoltrano apposita comunicazione al Questore della provincia al fine di consentire alla medesima autorità di pubblica sicurezza di impartire le opportune direttive e di esercitare la prevista vigilanza.
5. La Giunta regionale disciplina le caratteristiche di elementi identificativi di abbigliamento che le guardie particolari giurate sono tenute ad indossare nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 19.

Requisiti e formazione.

1. La collaborazione di cui all'articolo 18 è subordinata al possesso del certificato di idoneità rilasciato dalla Regione, previa frequenza di corsi di formazione i cui oneri sono a carico dei privati richiedenti. Al termine dei predetti corsi i partecipanti sostengono un esame per il rilascio del certificato di idoneità. La Commissione esaminatrice è composta da tre appartenenti all'amministrazione regionale nominati con provvedimento del dirigente della competente struttura della Giunta.
2. Le guardie giurate in possesso di tale certificato partecipano periodicamente a corsi di aggiornamento professionale i cui oneri sono a carico dei privati richiedenti.
3. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, con apposita deliberazione, definisce le modalità organizzative, i contenuti, la durata, nonché le prove finali dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 2.
4. La competente struttura regionale forma appositi elenchi degli idonei, articolati su base provinciale, e li inoltra ai Sindaci e ai Presidenti delle province.
5. Gli enti locali si avvalgono della collaborazione delle guardie particolari giurate attraverso gli elenchi di cui al comma 4.



Consiglio Regionale della Puglia

*Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente*

Art. 20.

Dipendenza funzionale.

1. Il Sindaco e il Presidente della provincia, nei casi di necessità, previo raccordo con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, richiedono agli istituti di vigilanza la disponibilità del personale iscritto negli elenchi di cui all'articolo 35, comma 4, per la predisposizione dei servizi.
2. Le guardie particolari giurate, sulla base delle problematiche emerse in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possono essere attivate dal Sindaco del comune o dal Presidente della provincia competenti per territorio, ferma restando la dipendenza funzionale dal comandante della polizia locale del comune o della provincia o dal responsabile del servizio di polizia locale dell'ente che ne ha richiesto l'ausilio.
3. Le guardie particolari giurate possono assicurare la propria attività nell'arco delle ventiquattro ore, anche nei giorni festivi; a tal fine sono in diretto contatto con le centrali operative della polizia locale per le eventuali emergenze.

Art. 21.

Condizione di accesso ai finanziamenti regionali.

1. Il rispetto di quanto previsto nella presente legge è condizione essenziale per l'accesso ai finanziamenti regionali.

Art. 22.

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 annui, si fa fronte con stanziamento di detto importo sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 1 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2023 e in termini di competenza per gli esercizi 2024 e 2025, con prelevamento di pari importi dal capitolo 1110070 - Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di approvazione, Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

Il Consigliere Regionale

Paolo PAGLIARO



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente

ADESIONE PROPOSTA DI LEGGE "SICUREZZA QUARTIERI"



NOMINATIVO	FIRMA
UNTONI F.S.C.	
BARON LUCO	
DE LEONARDIS GIOVANNI	
COIRA	
SCALCIA A.P.	
ROMITO	
SPLENDIDO	
MAZZOTTA PARIOSI	
FELICIA LUKO	
DE LUCA PABLO	
ANTONIO GABRIELE	
MASSIMILIANO DI CUIA	
M. ONZILE TICAR	



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente

ADESIONE PROPOSTA DI LEGGE "SICUREZZA QUARTIERI"

NOMINATIVO	FIRMA
F. SCO LA NOTTE	
PIETRO BELLINI	
GIACOMO COSTANTINI	